



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto

[ID_VIP: 1405] Trasformazione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti di Cotignola e San Potito, localizzati in Provincia di Ravenna - Decreto VIA n. DSA-DEC-2007-000773 del 08.10.2007

Procedimento

Verifica di ottemperanza prescrizione:
n. 8)

ID Fascicolo

3974

Proponente

Edison Stoccaggio S.p.a.

Elenco allegati

Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2749 del 08.06.2018

VISTO il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTI gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2007-000773 del 08.10.2007, dall'esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al progetto “*Trasformazione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti di Cotignola e San Potito, localizzati in Provincia di Ravenna*” proposto dalla Società Edison Stoccaggio S.p.A.;

VISTA in particolare la prescrizione n. 8) del citato decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2007-000773 del 08.10.2007 la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che prevede:

“prima dell'inizio dello stoccaggio di gas, la società proponente dovrà concordare con la Regione Emilia-Romagna e con ARPA Ingegneria Ambientale il progetto di un sistema di monitoraggio della subsidenza, costituito dall'integrazione di più tecniche:

- una stazione GPS permanente;
- una rete di livellazione – da misurarsi secondo le specifiche dell'alta precisione – che si configuri come rete di raffittamento rispetto alla Rete Regionale di Controllo della Subsidenza
- monitoraggio satellitare tramite tecnica PSInSAR
- realizzazione di due stazioni assesti metriche di profondità
- monitoraggio dei livelli piezometrici tramite una rete di raffittamento della Rete Regionale di Controllo della Piezometria

Inoltre i risultati del monitoraggio dovranno essere forniti, con modalità da concordarsi, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alle Amministrazioni locali interessate”

VISTO il Decreto Direttoriale prot. 0000005 del 10.01.2018 con cui è stata determinata l'ottemperanza alla prescrizione n. 8 del decreto VIA - DSA-DEC-2007-000773 del 08.10.2007 fino al I semestre 2017 compreso;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società Edison Stoccaggio S.p.A. ai fini del prosieguo della verifica di ottemperanza, ed in particolare la nota prot. DIST 1207 GL del 06.03.2018, acquisita al protocollo 5767/DVA del 09.03.2018 con cui sono stati inviati i risultati del monitoraggio integrato della subsidenza relativo al secondo semestre del 2017;

ACQUISITO il parere positivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2749 del 08.06.2018, costituito da n. 10 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, nel summenzionato parere, ha valutato atto che i Rapporti delle campagne di monitoraggio per il secondo semestre 2017 confermano la presenza di movimenti di entità modesta, paragonabili a quelli registrati per campi analoghi, e comunque non riconducibili all’esercizio degli stoccaggi;

DETERMINA

l’ottemperanza alla prescrizione n. 8) del decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2007-0000773 del 08.10.2007 fino al secondo 2017 compreso.

Il monitoraggio della subsidenza di cui alla prescrizione n. 8) dovrà proseguire con le medesime modalità, strumentazione e frequenza ed estendendo le misure anche alla microsismicità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)